

16 DICEMBRE 2016:
SCADENZA SECONDA RATA (SALDO) IMU e TASI

COSA CAMBIA RISPETTO ALL'ANNO 2015?

Sono da applicarsi le medesime aliquote deliberate dal Comune vigenti nel 2015. Occorre però tener presente di alcune novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016 (L. 208/2015).

In particolare:

TASI

ESENZIONE TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE (escluse A1-A8-A9) **E RELATIVE PERTINENZE** (massimo uno per categoria C2, C6, C7).

ALIQUOTA TASI PARI ALL' 0,1% PER I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

ALIQUOTA TASI PARI ALLO 0,0% PER LE ALTRE FATTISPECIE

IMU

RIDUZIONE DEL 50 % DELLA BASE IMPONIBILE PER IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO:

Riduzione del **50%** della base imponibile IMU per le unità immobiliari (escluse A1-A8-A9) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base di questi requisiti:

1. il comodante deve risiedere nello stesso Comune e dimorare abitualmente;
2. il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza nello stesso Comune (non classificata in A1-A8- A9);
3. l'agevolazione spetta dalla data della stipula del contratto di comodato gratuito;
4. il comodato deve essere registrato;
5. occorre presentare dichiarazione IMU su apposito modello ministeriale entro il 30/06/2017, indicando gli estremi di registrazione del contratto;

RIDUZIONE DEL 25 % DELL'IMPOSTA IMU DOVUTA PER GLI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO (ART. 2 COMMA 3 DELLA LEGGE 431/1998)

L'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita o confermata dal Comune nel 2015, è ridotta del **25%**.

Nel caso in cui l'alloggio sia adibito ad abitazione principale dell'inquilino (intendendosi per abitazione principale la dimora abituale e residenza anagrafica) l'aliquota deliberata dal comune è pari allo **0,90** per cento.

In tal caso occorre presentare comunicazione utilizzando apposito modulo predisposto dal comune, con allegato copia del contratto registrato.

Nel caso in cui l'alloggio concesso in locazione non sia adibito ad abitazione principale dell'inquilino non è possibile applicare l'aliquota ridotta dello **0,90** per cento ma spetta comunque la riduzione del 25 %

In tal caso il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione IMU su apposito modello ministeriale entro il 30.06.2017 con allegato copia del contratto registrato.

ESENZIONE IMU PER I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI ALLA PREVIDENZA AGRICOLA

IMU "IMBULLONATI"

Dal 1° gennaio 2016, la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, verrà determinata, tramite stima diretta, considerando il suolo e le costruzioni, oltre che gli elementi ad essi correlati strutturalmente che ne accrescono qualità ed utilità. Sono esclusi dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 e le rendite catastali rideterminate, limitatamente all'anno di imposizione 2016, hanno effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2016.

ALIQUOTE IMU ANNO 2016

INVARIATE RISPETTO ALL'ANNO 2015 - Delibera di C.C. n° 57 del 10.04.2014

0,60 %	per abitazione principale di categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze;
0,50 %	per gli alloggi e relative pertinenze affittati con contratto stipulato ai sensi dell'ordinanza 25 del 14.08.2012 in seguito agli eventi sismici;
0,50 %	per gli alloggi e relative pertinenze locate tramite l'Agenzia sociale per l'affitto - affitto casa garantito, "La Casa nella Rete";
0,83 %	per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito fra parenti entro il primo grado;
0,90 %	per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art. 2 comma 3 adibite ad abitazione principale dell'inquilino;
0,90 %	per i fabbricati di categoria catastale D/1-D/7-D/8-C/1-C/3, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, per l'esercizio dell'attività d'impresa;
1,06 %	per gli alloggi tenuti a disposizione e relative pertinenze, privi di residenza anagrafica;
0,76 %	Terreni agricoli e fabbricati classificati nel gruppo catastale A e relative pertinenze classificate nelle categorie C2, C6, e C7, con esclusione della categoria catastale A10, situati nelle aree sondabili del Fiume Secchia.
1,04 %	per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

VALORI AREE EDIFICABILI ANNO 2016:

I VALORI SONO CONFERMATI RISPETTO A QUELLI DELIBERATI CON ATTO DI GIUNTA N. 38 DEL 8/7/2015